

Savigliano, 26/07/2021

Prot. n. 13/2021

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE: IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Introdotta con il Decreto Sostegni-Bis (art. 41, D.L. 73/2021), ha ora ottenuto l'autorizzazione dell'U.E.: è il contratto di rioccupazione, strumento volto ad **incentivare le assunzioni di lavoratori disoccupati** nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Si tratta di un contratto di lavoro, **a tempo indeterminato**, riservato all'assunzione di **soggetti privi di impiego che abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)**.

La peculiarità del contratto sta nella sottoscrizione di un **progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi**, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo. **Al termine del periodo formativo, entrambe le parti hanno la facoltà di recedere**, con preavviso, dal rapporto di lavoro, ex art. 2118 c.c. In caso di mancato recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'INCENTIVO

I datori di lavoro che assumono mediante il contratto di rioccupazione lavoratori disoccupati nel periodo **dal 01 luglio al 31 ottobre 2021**, beneficiano dell'**esonero dal versamento dei contributi INPS a carico azienda per 6 mesi** (entro il limite di 3.000 euro). Si attendono ancora le istruzioni INPS per poter fruire del beneficio.

I REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL'INCENTIVO

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto dei principi generali (art. 31 D.Lgs 150/2015), nonché al possesso del DURC.

Inoltre, **l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, hanno effettuato** nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore, **licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi**.

PERDITA DEL BENEFICIO

Comportano la **revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito** dal datore di lavoro:

- **il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento;**
- **il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.**